

## **Art. 1**

### **ISCRIZIONE DELL'ALBO**

1. E' istituito l'albo delle ditte di fiducia dell'ente ai sensi del regolamento dei contratti e degli appalti.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'iscrizione delle ditte all'albo di cui al comma 1.
3. L'albo contiene l'elenco delle aziende ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e puntualità.

## **Art. 2**

### **COMPOSIZIONE**

1. L'albo delle ditte è composto dall'albo dei fornitori di beni e servizi dell'albo per gli appaltatori e lavori pubblici e l'albo dei professionisti.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono suddivisi per tipologie in relazione alla natura della fornitura del servizio della professione e dell'opera da eseguire.

## **Art. 3**

### **SOTTOCATEGORIE**

1. L'albo di fornitori di beni e servizi, è suddiviso per le varie tipologie merceologiche.
2. L'albo per appaltatori di lavori pubblici è suddiviso per i suddetti importi
  - a) per lavori fino a £. 75.000.000;
  - b) per lavori oltre a £. 75.000.000.

l'albo di cui al precedente comma 2 è altresì suddiviso; relativamente alla sottocategoria indicata alla lettera b), anche per categoria lavori  
l'albo dei professionisti è suddiviso secondo le specifiche professioni.

## Art. 4

### MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Le ditte interessate all'iscrizione all'albo di cui al presente regolamento devono far pervenire apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante nella quale devono risultare:

#### **A) FORNITORI DI BENI E SERVIZI E APPALTATORI:**

- a) la ragione sociale, la sede, i nominativi degli enti rappresentanti;
- b) l'elenco delle forniture dei servizi o dei lavori effettuati negli ultimi 3 anni, per le singole tipologie a favore di enti pubblici e a favore dei privati con l'indicazione dei rispettivi importi e del relativo esito per le nuove ditte.
- c) dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di condizioni ostative all'assunzione di forniture di beni e servizi o di lavori nonché la dichiarazione ove occorra, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91;
- d) ai sensi dell'articolo 7 della legge 19.3.1990, n. 55 "nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale," certificazione antimafia rilasciata alla Prefettura competente per il territorio in data non anteriore a 3 mesi alla data della domanda o certificazione sostitutiva, relativa
  - al titolare se trattasi di ditta individuale;
  - all'amministrazione ed al legale rappresentante, se trattasi di società di capitali o di società cooperative;
  - a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
  - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
  - a chi ne ha la rappresentanza ed agli imprenditori o società consorziate, se trattasi di consorzi;
  - a coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del Codice Civile.
- e) dichiarazione in carta legale nella quale il titolare o il legale rappresentante, attesti sotto la propria responsabilità:
- f) che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o di concordato preventivo e che a suo carico non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- g) di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- h) che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
- i) l'impostazione organizzativa della ditta la dotazione del personale dipendente e l'attrezzatura tecnica posseduta;
- j) che la ditta sia effettivamente in grado di fornire all'ente i materiali e/o i servizi precisati nella domanda di iscrizione all'albo (solo per i fornitori);
- k) limitatamente ai beni durevoli se gli stessi siano prodotti dalla ditta o se la stessa sia rivenditrice in esclusiva o altro (solo per i fornitori);
- l) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (solo per i fornitori e appaltatori fino a £. 75.000.000) alla tabella merceologica seguente.
- m) di essere iscritto all'A.N.C.E. (solo per gli appaltatori fino a £. 75.000.000) alle categorie e importi seguenti.
- n) se iscritto agli appositi registri a norma di legge (solo per le cooperative)
- g) i gruppi merceologici (per i fornitori) e le categorie per gli appaltatori oltre £. 75.000.000) per i quali la ditta chiede di essere iscritta all'albo che devono trovare necessario riscontro nell'oggetto sociale riportato dal certificato della C.C.I.A.A. o dell'A.N.C.E.

## **B) PROFESSIONISTI**

- a) le generalità complete dal professionista o l'esatta ragione sociale dello studio associato, in tal caso va indicato il legale rappresentante e prodotto l'atto costitutivo della società;
  - b) la sede;
  - c) l'attestazione dell'iscrizione all'ordine professionale;
  - d) il curriculum degli incarichi espletati presso enti pubblici e privati negli ultimi 3 anni.
3. la firma sotto la dichiarazione deve essere autenticata ai sensi dell'art.20 della legge 4.1.1968 n. 15.

## **Art. 5**

### **COMMISSIONE**

1. L'esame delle domande di iscrizione all'albo delle ditte è disposto da una commissione appositamente istituita.
2. La commissione è composta da:
  - a) il segretario comunale – presidente;
  - b) il responsabile dei servizi tecnici;
  - c) il responsabile del settore ragioneria;
  - c) da un dipendente scelto dal segretario comunale in veste di verbalizzante.
3. la commissione formula l'elenco delle ditte meritevoli di iscrizione all'albo e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.

## **Art. 6**

### **CAUSE DI MANCATA ISCRIZIONE**

1. sono causa di mancata iscrizione all'albo:
  - a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
  - b) l'accertata idoneità o incapacità della ditta ad assumere appalti o incarichi in relazione all'esigenza dell'ente;
  - c) il curriculum non adeguato;
  - d) di non aver portato a conclusione lavori incarichi forniture presso enti pubblici.

## **Art. 7**

### **ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. La giunta approva con proprio atto i verbali della commissione e dispone l'iscrizione delle ditte ritenute idonee nell'albo.

## **Art. 8**

### **PUBBLICAZIONE**

1. L'Albo divenuta esecutiva la deliberazione di cui all'art.7 è pubblicato per 15 giorni All'Albo pretorio dell'ente.

## **Art. 9**

### **SOSPENSIONE**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa della giunta qualora a carico della ditta si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
  - b) siano in corso i procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art.10 a carico del titolare, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci, se trattasi di società di persone; a carico di uno o più amministratori muniti di potere di rappresentanza, in ogni altro tipo di società;
  - c) siano in corso formali procedure di accertamento in ordine ad irregolarità nella esecuzione delle forniture;
  - d) la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione delle forniture;
  - e) la ditta abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali od a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

## **Art. 10**

### **CANCELLAZIONE**

1. sono cancellate dall'albo con provvedimento della giunta le ditte per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) grave negligenza e malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
  - b) condanna a carico delle persone di cui al punto b) nell'art.2, per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale i necessari per l'iscrizione della ditta all'albo;

- c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
  - d) qualora la certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta e/o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno più soci, se trattasi di società di persone a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
  - e) mancata risposta; anche per una sola volta, all'interpello dell'ente in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio.
  - f) la segnalazione scritta con la quale la ditta indica i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta sarà considerata utile per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della ditta stessa all'albo;
  - g) richiesta di cancellazione dell'albo avanzata dalla ditta iscritta.
2. il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

## **Art. 11**

### **PROCEDURA SANZIONATORIA ED EFFETTI**

- 1. i provvedimenti di cui agli articoli 9 e 10 dovranno essere preceduti dalla comunicazione alla ditta dei fatti addebitati con fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
- 2. le ditte cancellate dall'albo non vi potranno essere reinscritte prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del relativo provvedimento di cancellazione.

## **Art. 12**

### **OBBLIGHI PER LE DITTE**

- 1. le ditte iscritte all'albo non sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.

## **Art. 13**

### **AGGIORNAMENTI**

1. la giunta con le medesime modalità contenuti negli articoli precedenti, dispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'iscrizione di nuove aziende e la eventuale cancellazione di quelle che non possiedono più i requisiti.

## **Art. 14**

### **ESCLUSIONI**

1. E' escluso il ricorso all'albo, previa adeguata motivazione, per l'acquisto e la fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privata industriale o per la sua natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte o quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione obbiettivamente necessari.